

Il contributo a fondo perduto per le start-up spetta al 100%

Il contributo alle start-up riconosciuto per l'intero ammontare. Lo stabilisce il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 dicembre 2021, prot. n. 365798/2021.

Il contributo verrà erogato tramite accredito sul conto corrente o, per chi lo ha scelto, potrà essere utilizzato in compensazione come credito d'imposta. In quest'ultimo caso, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, è stato istituito con la risoluzione n. 75 del 20 dicembre 2021 il seguente codice tributo:

– “6956” denominato “Contributo a fondo perduto per le start-up – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1- ter DL n. 41 del 2021”.

Al via il Cfp start-up per le Partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019

Al via il contributo fino a mille euro per le partite IVA aperte nel 2018 e che hanno iniziato l'attività nel 2019. Con

un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono definite le regole per beneficiare dei fondi a sostegno dei contribuenti colpiti dall'emergenza Covid-19 che hanno attivato la partita IVA tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 e la cui attività di impresa è iniziata nel 2019. Un mese per presentare la domanda: la finestra che si apre oggi, 9 novembre, si chiuderà infatti il 9 dicembre 2021. Il contributo spetta in particolare alle imprese che, pur non avendo registrato nel 2020 un calo del fatturato di almeno il 30 per cento sul 2019, sono in possesso degli altri requisiti indicati all'articolo 1 del D.L. Sostegni (n. 41/2021), tra cui il limite dei ricavi non superiori a 10milioni di euro.

Contributo start-up fino a 1.000 euro alle partite IVA attivate nel 2018 con attività d'impresa iniziata nel 2019 escluse dal CFP COVID-19 Decreto Sostegni . Approvata l'istanza

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo a fondo perduto ai titolari di reddito di

impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA risulti non attiva al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 41/2021, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR. I contributi, invece, spettano anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 8 novembre 2021, prot. n. 305784/2021 ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro dell'economia e finanze del 10 settembre 2021, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021, n.41, sono ora definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1-ter.